

N. R.G. 927/2020 Sentenza n. 1498/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 927/2020 TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 927/2020 tra I.XXXXXX CASA DI RIPOSO M.XXX G.XXXXXXX A.XXXX U.X F.XXX G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX C.XXX P.XXXXXXXXXX CONVENUTO 20 luglio 2023 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono comparsi l' Avv. C.XXXX per parte attrice e l' Avv. B.XXXXXX per la convenuta F.XXX. Il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiara la contumacia di G.XXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXXX. Il Giudice, quindi, invita le parti alla precisazione delle conclusioni. L' Avv. C.XXXX precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma n. 1 c.p.c.; l' Avv. B.XXXXXX precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Al termine della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente sentenza Il Giudice dott. Pier Paolo Lanni Sentenza n. 1498/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 927/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

( D CO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 927/2020 promossa da: I.XXXXXX CASA DI RIPOSO M.XXX G.XXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. XXXXXXXXXXXX) con il patrocinio dell' Avv. M.XXXXX C.XXXX ATTRICE

contro

U.X F.XXX (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) con il patrocinio dell' Avv. L.XX B.XXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) o"CONVENUTA C.XXX P.XXXXXXXXXX G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX in qualità di eredi di L.XXX P.XXXXXXXXXX e B.XX A.XXXXXX convenute CONTUMACI or" cò Q Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 15.1.20 la I.XXXXXX Casa di riposo M.XXX G.XXXXXXX ha convenuto in giudizio L.XX F.XXX, L.XXX P.XXXXXXXXXX, G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXXX per chiedere la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell' atto di donazione con riserva di usufrutto del 10.02.2015 rep. 3219 Notaio P.XXXXXX di O.XXXXX, con il quale i donanti L.XXX P.XXXXXXXXXX e B.XX A.XXXXXX avevano donato a L.XX F.XXX la Q o 05 pagina 2 di 5 Sentenza n. 1498/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 927/2020 nuda proprietà dell' immobile sito in Bevilacqua, viRepert. n. 2844/2023 del 20/07/2023 catastalmente censito XXXXXXXXXXXX A.XXXXXXX civico n. ro 44 (giù 14/E) attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bevilacqua al Foglio n. 5 particelle n. 751 sub. 4 (appartamento) - XXXXXXXXXXXX A.XXXXXXX: P.T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 6, 5, RC 281, 9. e n. 751 sub. 7 (autorimessa) - XXXXXXXXXXXX A.XXXXXXX: P.S-1, cat. C/6, cl. 1 , mq 32, RC 59, 50, riservandosi l' usufrutto vitalizio con riserva di accrescimento.

Più precisamente, l' attrice ha dedotto che: -) il 10.2.15 L.XXX P.XXXXXXXXXX e B.XX A.XXXXXX (genitori di C.XXX P.XXXXXXXXXX e G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX) avevano stipulato l' atto di donazione impugnato in favore della nipote L.XX F.XXX; -) questo atto era stato dolosamente preordinato a spogliarsi dell' unico bene immobile posseduto, nella previsione di dover essere ospitati in casa di Riposo da lì a breve per le loro gravi condizioni di salute e della loro non autosufficienza; -) e infatti, gli stessi erano stati accolti dapprima, presso la Casa di riposo F.XXXXXXX L.XXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal 17.6.15 al 22.1.16 e , subito dopo, presso la casa di Riposo M.XXX G.XXXXXXX fino al 3.12.19; -) in questo secondo periodo, non avevano adempiuto al pagamento di rette scadute e non pagate per una somma pari ad euro 13.508, 48 per L.XXX P.XXXXXXXXXX ed euro 10.980,

75 per B.XX A.XXXXXX; -) l' attrice era, quindi, titolare di un credito complessivo pari ad euro 24.489, 23; -) B.XX A.XXXXXX era deceduta il 14.1.18, lasciando quali eredi C.XXX, G.XXXXXXX e L.XXX P.XXXXXXXXXX, mentre in favore di quest' ultimo era stata aperta una amministrazione di sostegno; -) i tentativi di recuperare le predette somme, anche mediante piani rateali, erano risultati vani.

ro o Con comparsa depositata il 24.7.20 si è costituita in giudizio L.XX F.XXX e ha chiesto, in via pregiudiziale, l' interruzione del processo per l' intervenuto decesso nelle more del giudizio di L.XXX P.XXXXXXXXXX. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda dell' attrice per l' insussistenza del presupposto della dolosa preordinazione, richiesto dall' art. 2901 c.c. nel caso di atto dispositivo anteriore al L. sorgere del credito.

All' udienza del 15.9.20 è stata dichiarata l' interruzione del processo per la morte di L.XXX P.XXXXXXXXXX ed è stato assegnato il termine per la notificazione del ricorso in riassunzione depositato dall' attrice a G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXXX, in qualità di e.XXX del defunto.

G.XXXXXXX P.XXXXXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXXX, pur a fronte della regolare notificazione sia dell' atto di citazione che del ricorso in riassunzione, non si sono costituite in giudizio e , pertanto, sono state dichiarate contumaci.

o w All' udienza del 29.7.22 il processo è stato di nuovo dichiarato interrotto per la cancellazione dall' albo del difensore dell' attrice ed è stato riassunto dalla convenuta O. costituita con ricorso depositato il 9.11.22. All' esito, si è costituita nuovamente l' attrice, mentre G.XXXXXXX e C.XXX P.XXXXXXXXXX sono rimaste contumaci.

z z"\_1 cò Q o 05 pagina 3 di 5 Sentenza n. 1498/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 927/2020 Repert. n. 2844/2023 del 20/07/2023 Orbene, ai fini della decisione, va premesso che, ai sensi dell' art. 2901 c.c., i requisiti necessari per l' accoglimento dell' azione revocatoria sono: 1 ) l' esistenza di un credito; 2) l' atto di disposizione patrimoniale; 3 ) l' eventus damni; 4) l' elemento soggettivo.

In particolare, l' ultimo presupposto si atteggia diversamente a seconda che l' atto impugnato sia stato posto in essere dopo o prima del sorgere del credito: nel primo caso è sufficiente la consapevolezza del rischio di un pregiudizio per le ragioni creditorie; nel secondo caso, invece, è richiesta una dolosa preordinazione a ledere la garanzia patrimoniale anche se nelle forme del mero dolo generico. Inoltre, l' elemento soggettivo assume connotati differenti anche al variare della natura onerosa o gratuita dell' atto impugnato. E infatti, nella prima ipotesi lo stesso deve sussistere sia in capo al disponente che in capo al terzo; viceversa, nella seconda ipotesi si richiede che l' elemento soggettivo sussista in capo al solo disponente.

Nel caso di specie, dunque, posto che l' atto impugnato è una donazione (atto a titolo gratuito) posta in essere prima ancora della stipulazione del contratto da cui poi è derivato il credito, è necessario che sussista la dolosa preordinazione in capo al solo disponente (art. 2901 comma 1 n. 1 c.c.). Nel corso del giudizio non è stata raggiunta la prova del suddetto requisito.

Ed infatti: -) l' atto impugnato è del 10.2.15, mentre l' ingresso nella prima casa di Riposo dei due anziani risale al 17.6.15 e l' ingresso nella casa di Riposo dell' attrice risale al 23.1.16; -) dalla documentazione medica prodotta dall' attrice è emerso che la ragione del collocamento di L.XXX P.XXXXXXXXXX e B.XX A.XXXXXX presso la casa di Riposo è da rinvenirsi nei loro problemi di salute e nella conseguente condizioni di non autosufficienza; -) è verosimile che già a febbraio, quattro mesi prima dell' ingresso in casa di Riposo, i donanti conoscessero la loro condizione di salute precaria; -) questa circostanza, tuttavia, non giustifica, di per sé sola, la presunzione che essi avessero già intenzione di essere collocati presso la casa di Riposo al momento dell' atto e ancor meno che, in caso di tale scelta, avessero intenzione di ridurre la garanzia patrimoniale generica da offrire alla casa di Riposo allo scopo di arrecarle pregiudizio; -) e infatti, una condizione di non autosufficienza non implica necessariamente il collocamento in caso di riposo, ma può essere risolta, ad esempio, mediante assistenza domiciliare degli stessi familiari o di terzi; -) inoltre,

come evidenziato dalla convenuta, i donanti risultavano 7 r titolari di trattamenti pensionistici (circostanza non contestata) ed erano titolari del diritto di usufrutto dell' immobile donato (con la possibilità di beneficiare dei canoni di locazione ad esso relativi: v. allegato n. 5 del fascicolo di parte convenuta); -) del resto la loro condizione patrimoniale era stata ritenuta sufficiente al momento dell' accettazione da parte dell' attrice (avvenuta quasi un anno dopo l' atto di donazione ) , sia pure con richiesta di assunzione di obbligazioni integrative da parte dei familiari.

Pertanto, la domanda deve essere rigettata.

05 pagina 4 di 5 Sentenza n. 1498/2023 pubbl. il 20/07/2023 RG n. 927/2020 Repert. n. 2844/2023 del 20/07/2023 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' attrice come liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: 1 ) rigetta la domanda dell' attrice; 2) condanna la I.XXXXXXX Casa di riposo M.XXX G.XXXXXXXX a rimborsare a L.XX F.XXX le spese di lite che liquida in euro 5.077, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15% ) , cpa (4%) e iva se dovuta.

Verona, 20.7.23 Il Giudice Pier Paolo Lanni